



Ministero dell'Istruzione



**UNIONE EUROPEA**

Fondo sociale europeo  
Fondo europeo di sviluppo regionale



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA TRE NOVEMBRE, 11 00010 GALLICANO NEL LAZIO (ROMA)  
C.F. 93008540580 – CODICE UNIVOCO: UFYPGR TEL. 0687807730

Sito internet: [www.icgallicano.edu.it](http://www.icgallicano.edu.it) - PEO: [rmic8ab006@istruzione.it](mailto:rmic8ab006@istruzione.it); PEC: [rmic8ab006@pec.istruzione.it](mailto:rmic8ab006@pec.istruzione.it)

Al personale docente  
Alle Famiglie

## Oggetto: Progetti a pagamento - chiarimenti

Quest'anno scolastico, in fase di elaborazione del Ptof, sono giunte numerose proposte di progetti di arricchimento dell'offerta formativa, alcune delle quali prevedono il contributo economico delle famiglie. In alcuni progetti viene anche indicato il nome dell'esperto che terrà il corso.

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto hanno esaminato tutti i progetti, e di alcuni si è anche già parlato alle famiglie proponendo delle indagini esplorative per valutarne l'adesione ma in fase di attuazione, sono emerse alcune criticità e a tal riguardo occorre fornire qualche chiarimento:

- È possibile attivare progetti che siano finanziati dalle famiglie, purché inseriti nel PTOF;
- Con l'esperto esterno viene stipulato un contratto: le famiglie versano il contributo alla scuola, che poi provvede a stipulare il contratto e versare il pagamento stabilito.
- La scelta dell'esperto esterno non può essere diretta: la scuola è tenuta a rispettare l'art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/2001. È necessario effettuare una selezione sulla base di una procedura comparativa, a prescindere dal valore dell'incarico.
- L'iter per l'individuazione del collaboratore esterno prevede la predisposizione di un avviso contenente tutti gli elementi identificativi dell'incarico (l'oggetto, il tipo di rapporto, i requisiti culturali e professionali richiesti, i criteri di comparazione, la durata, il compenso), nonché le modalità ed i termini per la presentazione delle candidature.
- È possibile derogare alla selezione comparativa e dare un affidamento diretto in caso di unicità della prestazione lavorativa e di interventi formativi che si svolgono nell'arco di una sola giornata.

Per quanto concerne i progetti ed il relativo personale (interno od esterno) coinvolto occorre distinguere tra attività curricolari ed attività extra-curricolari. Le prime riguardano la globalità degli alunni e costituiscono un diritto garantito dalla legge e dagli ordinamenti.

Nelle attività in orario scolastico:

- l'intervento di un esperto rientra nell'attività ordinaria di insegnamento;
- l'esperto affianca il docente di classe (che mantiene la responsabilità sulla sorveglianza degli alunni);

- l'attività non può comportare spese a carico delle famiglie, in quanto l'insegnamento ordinario ha carattere gratuito.

È del tutto evidente che tutti gli alunni hanno diritto a partecipare all'attività didattica in orario curricolare e che nessuno può essere escluso.

La scuola ha anche la facoltà di organizzare attività di arricchimento dell'offerta formativa, che però devono essere collocate in orario extra-curricolare e possono avere carattere opzionale e facoltativo. In questo caso è possibile che i costi delle attività ricadano sulle famiglie e che non tutti gli alunni siano costretti a partecipare.

L'art. 34 della Costituzione italiana e gli ordinamenti scolastici (DPR 89/2009, DPR 275/1999) e le recenti riforme (DPR 80/2013 e legge 107/2015) sono tutti improntati ai principi di imparzialità e di inclusività della scuola italiana. L'offerta formativa che una scuola elabora deve essere finalizzata a rispondere ai bisogni di tutti gli alunni e non è ammissibile che il curricolo scolastico subisca delle differenziazioni legate alla disponibilità delle famiglie di finanziare attività affidate ad esperti.

Scelte del genere potrebbero avere un carattere discriminante non compatibile con le finalità di una scuola pubblica che è al servizio di tutti. Se qualcuno non paga, non lo si può fondatamente escludere da una attività prevista per l'orario curricolare.

Esiste, poi, un altro elemento di riflessione non secondario. Nelle ore curricolari in cui l'attività è affidata ad esperti esterni retribuiti con i contributi delle famiglie sono in servizio dei docenti regolarmente retribuiti per quella stessa ora.

L'art. 43 (in particolare il comma 3) del Nuovo Regolamento di Compatibilità (D.I. 129/2018) recita: “è fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale della scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione”.

È dunque possibile svolgere alcune attività a pagamento in orario curricolare per arricchire l'offerta formativa, ma ci sono limitazioni specifiche:

- i docenti di classe in servizio durante l'attività dell'esperto esterno devono avere un ruolo attivo e non possono essere solo assistenti degli alunni “non paganti”;
- l'attività dell'esperto deve essere caratterizzata da una professionalità che non è presente nel corpo docente. È ad esempio una pratica diffusa l'insegnamento dell'inglese con esperto esterno madrelingua nella scuola dell'infanzia e primaria;

Al di fuori di questa casistica non è possibile attivare corsi a pagamento in orario scolastico, né finanziati con il contributo delle famiglie, né a carico del FIS.

Per quanto riguarda invece progetti che prevedono prestazione gratuita e volontaria di esperti esterni, essi devono essere previsti nel Ptof o comunque sottoposti ad approvazione degli OOCC. Si rammenta, in fine, che eventuali delibere e regolamenti in contrasto con i testi di legge sono da ritenersi nulli.

Galliciano nel Lazio, 12/01/2023

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giovanni Luca Russo  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2)*